

*Avv. Giovanni MORELLI
Via A. Manzoni n. 32/D- Lecce
Tel. 0832/492208 – Cell.3281868964-Fax 0832/387075
Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
LECCE**

RICORRE

La prof.ssa **SCATOLINO CHIARA** nata a Lecce (Le) il 09/10/1983 e residente in Lecce al viale Della Libertà n. 100 (c.f. SCTCHR83R49E506V), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Morelli (pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, c.f. MRLGNN76B15E506R, fax 0832/387075) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/d, giusta procura speciale su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

- ricorrente

contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pt, l'**USR PUGLIA UFFICIO VI AT LECCE**, in persona del dirigente pt

- resistente

e nei confronti di **GAUDINO CLAUDIA** e **ALEMANNO ANTONIETTA**

- controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SSPENSIONE E CONCESSIONE
DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA**

a) del Decreto dell'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce prot. n. 8064 del 16/06/2021 con cui il Dirigente del predetto ufficio ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di cui all'OM n. 60 del 10/7/2020 volta alla formazione delle graduatorie provinciali per supplenze, per il personale docente ed educativo (GPS), ed il conseguente depennamento dalle predette Graduatorie formate per la provincia di Lecce, per la Classe di concorso AO55, per il biennio 20/21-21/22;

b) di ogni atto e/o provvedimento collegato, preordinato o consequenziale, ivi compresi la graduatoria di II fascia di AO55, valida per la provincia di Lecce,

per gli aa.ss. 20-22, rettificata con atto di estremi ignoti in esito al predetto provvedimento di esclusione, nella parte in cui non figura la ricorrente con il punteggio alla stessa spettante e, ove occorra, nei limiti di interesse, la Nota prot. n. 1550 del 4/9/2020, nonché, in parte qua, l'OM 60/20 e l'Allegato E al DM 259/17.

FATTO

La ricorrente è una docente precaria da tempo inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto volte al conferimento di incarichi a tempo determinato nelle scuole statali per le Classi di Concorso A030, A029 e AO55. In possesso del **Diploma accademico di II livello** – per “*Discipline Musicali Canto Libero*” – conseguito presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, ovvero del titolo di studio che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016, è utile per l'accesso alla classe di concorso A-55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, segnatamente AO55 - Canto) ha poi conseguito anche i **24 crediti formativi universitari (CFU)** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti per la partecipazione ai concorsi a cattedra ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In virtù dei predetti titoli ha presentato domanda di inserimento nella **seconda fascia** delle graduatorie provinciali per supplenze introdotte all'O.M 60/20 in sostituzione delle precedenti Graduatorie di Circolo e di Istituto di cui al precedente DM 374/17.

Trattasi della Fascia di inclusione riservata ai docenti **non abilitati ma precedentemente già inseriti nelle vecchie graduatorie di circolo e di istituto, in possesso dei titoli di studio necessari e sufficienti per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**.

Alla pubblicazione delle predette graduatorie intervenuta in data 1/9/2020 la

ricorrente si è collocata al posto n. 8 della di II Fascia di AO55 con p. 66,5.

In virtù di tale utile posizione ha anche conseguito una nomina a tempo determinato presso l'IISS Giannelli di Parabita.

Sennonchè, a distanza di quasi 6 mesi, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce ha comunicato l'esito del controllo dei titoli della ricorrente rilevando la pretesa mancanza di uno dei requisiti di accesso,segnatamente: *“del servizio specifico di almeno 16 giorni” presso il Liceo Musicale, ai sensi dell'Allegato E di cui al DM n. 259 del 09/5/2017 e ai sensi di quanto successivamente ribadito nella nota prot. n. 1550 del 4/9/2020”* (cfr. Decreto prot. n. 8064 del 16/6/2021).

Con il decreto prot. n. 8064 del 16/6/2021 l'amm.ne resistente ha quindi disposto il suo depennamento dalle GPS di AO55 della provincia di Lecce, nonostante la stessa fosse anche in possesso del titolo di accesso derivante dal precedente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di AO55 valide per il triennio 17-20 (circostanza questa nota all'AMm.ne).

Ebbene, ritenendo l'operato dell'Amm.ne illegittimo la ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti di cui in epigrafe chiedendone l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1, COMMA 107, DELLA LEGGE 107/15; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A DEL D.P.R.N.19/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N.259 DEL 9 MAGGIO 2017 – ALLEGATO E; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, 51 E 97 COST.; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITA' MANIFESTA.

Come già evidenziato in narrativa la ricorrente era già inserita in qualità di docente precaria nelle graduatorie di circolo e di istituto formate ai sensi del DM 374/17. Nella specie era inserita anche per la graduatoria di Canto AO55 della provincia di Udine.

Nella domanda telematica compilata sulla base del sistema informatizzato messo a disposizione dal MI, basato su un modello precompilato, ha spuntato il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente (DPR 16/19 e DM 259/17 allegato E) unito al possesso dei 24 CFU di cui all'art. 5 co 1 lett. b del Dlgs 59/17.

Tanto anche in considerazione della precedente esperienza legata all'inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di cui al DM 374/17.

Senonchè, con il provvedimento impugnato l'Amm.ne resistente ha contestato alla ricorrente proprio la mancanza del titolo di accesso e tanto in pretesa applicazione della Tabella dei titoli richiamata dall'OM 60/20. Eppure trattasi della stessa tabella utilizzata anche per le Graduatorie di Circolo e di Istituto di precedente inserimento.

L'OM 60/20 si inserisce infatti in un quadro normativo ormai consolidato.

Al fine di evidenziare l'illegittimità dell'operato dell'Amm.ne e l'errore interpretativo alla base del provvedimento impugnato, appare quindi opportuno richiamare tutte le disposizioni fondamentali in materia di reclutamento del personale docente della scuola con incarichi a tempo determinato.

Nella specie, il riferimento principale è dato senz'altro dalla L. 124/99 che all'art. 4 prevede la formazione di graduatorie di circolo e di istituto provinciali volte al conferimento di incarichi a tempo determinato e rinvia ad apposito regolamento la formazione e gestione delle predette graduatorie (art. 4 co 5 L. cit.).

Il **Regolamento** in parola è dato dal *DM 131/07*, che all'art. 5 **ha previsto la formazione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto distinte in tre diverse fasce:**

- la **PRIMA FASCIA** per gli aspiranti abilitati già inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento (GAE)** per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
- la **SECONDA FASCIA** per gli aspiranti non inseriti nella corrispondente GAE ma forniti di specifica **abilitazione all'insegnamento**;

- la **TERZA FASCIA** aperta a coloro che, come la ricorrente, sono in possesso del **titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto**.

Quanto ai titoli di studio validi per l'accesso alla specifica classe di concorso ed ai concorsi a cattedre, il riferimento è dato dal D.P.R. n. 19/2016 – “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”-.

Ebbene, per la **classe di concorso AO55** (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Canto), la tabella A del D.P.R. n. 19/2016 indica come equivalente alla specifica abilitazione, ai fini dell'inserimento nella SECONDA FASCIA delle Graduatorie d'Istituto e per la partecipazione ai concorsi, l'abilitazione nelle affini classi di concorso A031(Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) o A032 (Musica nella scuola di I grado) o A077 (strumento musicale nella scuola media). E tanto **in assenza di uno specifico percorso di abilitazione data la novità delle materie**.

La stessa tabella A del D.P.R. n. 19/2016, inoltre, indica come titolo di accesso **alla TERZA FASCIA delle Graduatorie d'Istituto del medesimo insegnamento, e per la partecipazione ai concorsi**, i seguenti titoli di studio: **Diploma di**: Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera; Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; **Strumenti a corda**, ad arco, a fiato, a percussione, a tastiera.

Il successivo **Decreto Ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 – recante la Revisione del DPR 19/16** e l'istituzione delle nuove classi di concorso -ha poi precisato nell'Allegato E (al predetto DM) che gli insegnanti abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A fanno parte integrante del **personale docente abilitato** per l'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di

Laboratorio di musica di insieme nei Licei musicali purché siano in possesso anche del requisito del **servizio specifico** nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.

Tale requisito del servizio specifico, dunque, con tutta evidenza si riferisce agli **insegnanti abilitati per la classe di concorso 31/Ae32/A**, ovvero agli insegnanti con un **titolo di abilitazione aspecifico**, ma solo ai fini dell'equipollenza **all'abilitazione in strumento e dell'inserimento nella SECONDA FASCIA** delle vecchie graduatorie d'istituto (ossia nella fascia delle G.I. che, come abbiamo detto, sono riservate ai **docenti abilitati**).

Tale lettura ha trovato conferma anche da parte del Ministero dell'Istruzione che **rispondendo ad una specifica FAQ riguardante le Graduatorie di Istituto Personale docente ed educativo triennio 2017/2020**, ha precisato che “**L'ISCRIZIONE IN III FASCIA È POSSIBILE, PER GLI ASPIRANTI IN POSSESSO DEI TITOLI DI ACCESSO DI CUI AL D.P.R. N. 19/2016 ANCHE SE NON HANNO MAI INSEGNATO IN UN LICEO MUSICALE**”.

Non vi è alcun dubbio, dunque, che gli insegnanti in possesso del **Diploma accademico di II livello in uno specifico strumento musicale, sebbene privi del requisito del servizio specifico**, potevano presentare domanda di **inserimento nella terza fascia graduatorie d'istituto**. Tanto anche nella considerazione che gli stessi, **se in possesso dei 24 CFU, potevano partecipare anche ai concorsi a cattedre (cfr Dlgs 59/17)**.

Ed infatti, proprio in virtù delle disposizioni innanzi richiamate la ricorrente ha potuto accedere alle graduatorie di Circolo e di Istituto di Canto, nel triennio 17-20 (in provincia di Udine - vedi doc. in atti).

Rispetto all'assetto normativo innanzi richiamato è poi intervenuto **l'art.1-*quater* 4 (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126** – recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di

abilitazione dei docenti—ha previsto “***AL FINE DI OTTIMIZZARE L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA***” la costituzione di nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla G.P.S) da utilizzare, in subordine alle GAE e prima delle graduatorie d'Istituto, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche.

A tale intervento legislativo ha poi fatto seguito l'ordinanza n.60 del 10 luglio 2020 con cui il Ministero dell'Istruzione ha emanato disposizioni specifiche per disciplinare l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze da disporre sui posti vacanti in organico di diritto (con scadenza al 31 agosto) e sui posti vacanti in organico di fatto (con scadenza al 30 giugno).

Con la citata ordinanza è stata altresì confermata la costituzione della seconda e della terza fascia delle graduatorie d'istituto.

L'art.11, comma 3, dell'Ordinanza prevede che “*Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS*”.

Ebbene, l'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020, ha disciplinato le GPS suddividendole in due fasce:

- **la prima (parallela alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto)** riservata ai docenti in possesso di specifica **abilitazione**;
- **la seconda (parallela alla terza fascia delle graduatorie d'istituto)** aperta ai docenti abilitati in altre classi di concorso; oppure già inseriti nelle precedenti graduatorie d'istituto; oppure, infine, in possesso dei titoli necessari per la partecipazione ai concorsi a cattedre ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (ovvero, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento e di 24 crediti formativi universitari o accademici).

Per quanto riguarda le classi di concorso A-53 Storia della musica, **A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado**, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, **l'art. 4, comma 1, dell'O.M. n. 60/2020, in assenza di uno specifico percorso di abilitazione, riconosce l'inserimento IN PRIMA FASCIA (fascia GPS parallela alla seconda fascia delle graduatorie d'istituto)** ai candidati abilitati **per le diverse classi di concorso A-29, A-30, A-56** che abbiano comunque svolto, ai sensi dell'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, **servizio nei licei musicali.**

Per le medesime classi di concorso, **l'art. 4, comma 2, dell'O.M. n. 60/2020** prevede che possono inserirsi **IN SECONDA FASCIA (fascia GPS parallela alla terza fascia delle graduatorie d'istituto)** i docenti privi dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, ma in possesso dei **titoli** previsti **dall'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259** (ossia, in virtù del richiamo del decreto MIUR n.259/2017 al precedente D.P.R. n.19/2016, del **Diploma di**: Canto; Composizione; Composizione polifonica vocale; Nuova didattica della composizione; Didattica della musica; Direzione di orchestra; Musica corale e direzione del coro; Musica elettronica; Musica sacra; Musica vocale da camera; Prepolifonia; Strumentazione per banda; Jazz; **Strumenti a corda**, ad arco, a fiato, a percussione, a tastiera congiunti:

-ai **titoli** di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del **D.lgs. 59/17** (ossia i **24 crediti formativi universitari (CFU)** nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche **necessarie per partecipare al concorso a cattedre**).

Oppure:

-al precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso (Cfr. art. 4 co 2 OM 60/20 lett. a) e b).

Ebbene, l'illegittimità del depennamento dalla graduatoria disposto ai danni della ricorrente risiede nell'erronea applicazione nella vicenda dell'art. 4 OM innanzi citato e dall'evidente violazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.

Ed invero, con il richiamato art. 3, co 6, e 4, co 2, dell'OM 60/20, il Ministero dell'Istruzione ha applicato **l'art. 1, comma 107, della Legge 107/15**, secondo cui: *“A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie d'istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché' ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017”.*

Secondo l'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, **1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente** di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), ((il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure)) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure **diploma di II livello** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure **titolo equipollente o equiparato**, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Dunque, il legislatore ha espressamente stabilito che il requisito d'accesso alle graduatorie d'istituto è sovrapponibile al requisito d'accesso alle procedure concorsuali.

Coerentemente con tale dato normativo il Ministero oggi resistente ha collocato **nella seconda fascia delle GPS tutti i docenti in possesso dei suddetti requisiti utili per il concorso ordinario (oppure inseriti nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto).**

Anche la ricorrente, invero, è stata legittimamente inserita nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di III fascia in quanto in possesso sia del **Diploma accademico di II livello** PER CANTO sia dei **24 crediti formativi universitari (CFU)**.

Però, proprio in virtù delle predette disposizioni normative la stessa ha altresì diritto all'inserimento **nella seconda fascia delle GPS, ovvero nella fascia delle GPS espressamente riservata agli insegnanti in possesso dei titoli di studio necessari per partecipare ai concorsi a cattedre ai sensi del ai sensi dell'art.5,comma1,del decreto legislativo 13 aprile 2017,n.59.**

Né tale diritto può essere legittimamente messo in discussione dalla pretesa mancanza del requisito di servizio specifico previsto dall'Allegato E al DM 259/17, in realtà non applicabile alla fattispecie.

Infatti, secondo una lettura logico, razionale e costituzionalmente orientata,i **titoli** di cui all'**allegato E** al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259, **richiesti dall'art.4, comma1, dell'O.M. n.60/2020 per l'inserimento nella seconda fascia GPS,** sono soltanto i **TITOLI DI STUDIO** e non possono essere confusi, se non travisando il significato letterale della disposizione, con i **REQUISITI DI SERVIZIO,** **richiesti solamente ai fini dell'equipollenza del titolo di abilitazione necessario per l'inserimento nella prima fascia delle GPS.**

La diversa lettura data dall'Amm.ne resistente con la nota faq prot. n. 1550 del 4/9/2020si appalesa quindi illogica ed irrazionale e comunque in contrasto **con il quadro normativo innanzi richiamato.**

Ed invero, non si può negare che l'Amm.ne ha sempre favorito i docenti in

possesso di specifica abilitazione, inserendoli in fasce prioritarie, ma la stessa ha dovuto garantire sempre anche la massima partecipazione alle procedure selettive pubbliche, ammettendo candidati in possesso dei prescritti titoli culturali ma privi di specifica esperienza.

Con la nota prot. 1550 del 2020 l'Amm.ne ha quindi omesso di considerare che per le nuove classi di concorso, introdotte per la prima volta con il DPR 16/19, come integrato dal DM 259/17, in esito alla riforma dei Licei disposta con il DPR n. 89/10 (in GU 15/6/10 - ma entrata a pieno regime solo di recente), l'applicazione del requisito del servizio specifico sarebbe del tutto irrazionale e comunque in contrasto con le stesse disposizioni dell'OM, in quanto finirebbe con il limitare l'inserimento ex novo, per la prima volta, solo a coloro che hanno già prestato servizio nei licei Musicali.

Si verrebbe così a precludere **SINE DIE** la partecipazione ai neo-laureati e/o neo-diplomati che per sventura hanno conseguito il titolo solo all'indomani dell'OM 60/20 e ai docenti precari che non hanno mai conseguito una nomina nel corso di validità delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.

Evidente, peraltro, sarebbe anche la disparità di trattamento rispetto ai candidati all'inserimento in GPS II Fascia delle altre classi di concorso (per le quali non è richiesto alcun servizio specifico).

Insomma, l'interpretazione dell'Amm.ne non può affatto essere condivisa stanti l'illogicità, la disparità di trattamento ed il contrasto della stessa con i basilari principi dell'agere amministrativo e della costituzione (art. 3, 51, 97 Cost.).

Ed invero, ai fini dell'applicazione dell'art.4 dell'O.M. 60/2020, l'Amm.ne resistente ha evidentemente confuso i requisiti per l'accesso alla Prima Fascia GPS (abilitazione aspecifica più servizio specifico) con i requisiti per l'accesso alla Seconda Fascia (titoli di studi necessari per partecipare al concorso a cattedre) **con la conseguenza paradossale di determinare** l'esclusione dalla Seconda Fascia GPS di quasi tutti i possibili aspiranti a supplenze

nelle discipline specifiche dei Licei Musicali.

E tanto in violazione del **principio alla base della Seconda Fascia GPS (e della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto)**, ovvero quello di **consentire il primo accesso all'insegnamento a chi, pur non essendo abilitato, possieda comunque il titolo di studio necessario per partecipare ai correlati concorsi a cattedre.**

Concludendo, ai fini dell'inserimento in **II Fascia GPS (riservate ai docenti in possesso dei titoli di studio necessari per partecipare al concorso)**, non è corretto riferirsi ai servizi indicati nell'allegato E del DM 259/17. L'unico riferimento utile ai predetti fini rimane la **tabella A del DPR 19/16, ovvero la tabella che ha individuato i titoli di accesso al concorso per tutte le discipline.**

Tale soluzione risulta invero coerente con lo stesso allegato E del DM 259/17, atteso che l'art.4, comma 2, della stessa O.M. n. 60/2020 fa riferimento ai soli “titoli” previsti dal predetto Allegato e non, invece, ai requisiti di servizio.

E tanto in sintonia anche con la ratio della L. 124/99 e di tutte le disposizioni in materia di reclutamento del personale docente, ovvero garantire la massima partecipazione.

II) In subordine, ove mai le disposizioni di cui all'art. 4 dell'OM 60/20 e Allegato E al DM 259/17 dovessero ritenersi applicabili alla fattispecie nei termini indicati dall'Amm.ne resistente, le stesse risulterebbero illegittime per i medesimi motivi innanzi riportati, essendo oltremodo evidente l'illogicità, irrazionalità e contrarietà della stessa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ISTANZA DI SOSPENSIONE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTEARI EX ART. 55 CPA.

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il

profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che l'atto impugnato preclude alla ricorrente la possibilità di accedere alla II Fascia delle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le sue chance occupazionali in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante il prossimo anno scolastico, con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente versa.

Al riguardo si consideri che l'unico incarico da GPS, nel corso dell'a.s. 20/21, è stato conseguito dalla ricorrente per scorrimento della Graduatoria di AO55 dalla quale è stata poi illegittimamente esclusa.

Tale danno viene ulteriormente aggravato dall'impossibilità di accumulare ulteriore servizio specifico negli insegnamenti di interesse (in particolare AO55), anche in vista di un futuro ulteriore aggiornamento delle predette graduatorie provinciali e/o partecipazione ad altre procedure concorsuali.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare le procedure a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

Insomma, la tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi dei ricorrenti ma anche dell'amm.ne.

Sicchè, al fine di evitare gli effetti dirompenti d'esclusione del ricorrente dalle GPS di Lecce (Classe di concorso AO55) si ritiene opportuno l'adozione nella vicenda di particolari misure cautelari.

In particolare, previa sospensione degli atti impugnati, si ritiene indispensabile ordinare all'Amm.ne resistente di disporre l'inserimento della ricorrente con riserva nelle GPS di II fascia formate dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce per la predetta provincia, per la classe di concorso A055 (**nonché nelle derivate graduatorie d'istituto di III fascia**), e tanto in attesa di una definizione nel

merito della presente controversia. Il tutto ovviamente con ogni beneficio derivante dall'inserimento in graduatoria ivi compreso quello assuntorio.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione e concessione delle misure cautelari richieste ex art. 55 CPA. Si chiede altresì la condanna della resistente al pagamento di spese ed onorari di giudizio, con distrazione.

L'antescritto ricorso, di pubblico impiego, è di valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 27/07/2021

Avv. Giovanni Morelli

**MORELLI
GIOVANNI**

Firmato
digitalmente da
MORELLI GIOVANNI
Data: 2021.07.27
09:55:03 +02'00'

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn. 9893/21) con le modalità rese note sul sito medesimo.